

Palazzo Soragna, 19 marzo 2013



Il ministero dei Trasporti chiarisce che il ricorso al giudice civile per l'emissione del decreto ingiuntivo, previsto dal comma 9, art. 83 bis L.133/2008, si applica solo ai contratti in forma non scritta previsti dal comma 6.

- In sostanza ricorda che la procedura speciale per ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti dei committenti degli autotrasportatori che non rispettano i costi minimi può essere chiesta solamente per i contratti non scritti.
- Il Ministero spiega che la scelta di applicare la procedura ordinaria piuttosto che quella speciale per il decreto ingiuntivo non è arbitraria, ma dipende dalla tipologia di contratto tra autotrasportatore e committente.

Il Tribunale di Lucca solleva la questione di legittimità costituzionale dei Costi Minimi

Tribunale di Lucca, che nell'ambito di una causa avviata per applicazione di tale norma ha sollevato <u>un'eccezione di costituzionalità sull'intero articolo 83 bis</u> della Legge 112/2008. Il giudice di Lucca si riferisce all'articolo 41 della Costituzione, secondo cui "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali".

La Corte Costituzionale dovrà stabilire se i costi minimi – quindi una limitazione alla libera contrattazione delle tariffe dell'autotrasporto – **soddisfano i criteri del secondo paragrafo dell'articolo 41**, ossia se la completa libertà tariffaria nel trasporto stradale può recare danno alla sicurezza.

Il Tribunale di Lucca solleva la questione di legittimità costituzionale dei Costi Minimi

• Rispetto al ricorso presentato al Tar del Lazio quello alla Corte Costituzionale la legge che istituisce i costi minimi e non il provvedimento amministrativo che li quantifica. Il primo, infatti, si riferisce solo agli atti amministrativi che attuano concretamente la norma, ossia le tabelle che fissano i costi minimi, ma non può annullare lo stesso articolo 83 bis anche se i giudici del Tar ritenessero fondato il ricorso. Quindi, i costi minimi resterebbero in vigore anche in caso di sentenza negativa e bisognerebbe riformularne le procedure applicative. Viceversa, se la Corte Costituzionale ritenesse incostituzionale l'articolo 83 bis, esso sarebbe automaticamente inapplicabile, quindi i costi minimi sparirebbero nel momento stesso della pubblicazione della sentenza e per riattivarli ci vorrebbe un'altra legge che, però, dovrebbe basarsi su presupposti diversi.

Il Tribunale di Lucca solleva la questione di legittimità costituzionale dei Costi Minimi

- Il Tribunale di Roma nel rigettare una <u>richiesta di sospensiva ad un decreto ingiuntivo</u> <u>provvisoriamente esecutivo</u>, peraltro emesso dallo stesso tribunale, ha affermato due principi.
- 1. Il giudice ha affermato che anche in presenza di un contratto quadro stipulato in forma scritta, tale non può essere considerato se per ciascuna prestazione di trasporto non venga stipulato uno specifico contratto scritto che rispetti i requisiti di forma previsti dall'art. 6 del D.Lvo 286/2005.
- 2. viene confermata la motivazione, già sottolineata dal Tar del Lazio all'interno dell'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensiva dei provvedimenti sui costi minimi: le ragioni addotte dal ricorrente non sono apparse "tali da integrare i gravi motivi previsti dall'art. 649 del codice di procedura civile, anche in considerazione dell'interesse generale alla sicurezza del settore dell'autotrasporto, esplicitato dal legislatore italiano nel comma 4 dell'art. 83 bis."



Hanno deciso un "rinvio pregiudiziale" della pratica alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sospendendo così il loro giudizio sulle questioni pregiudiziali, in attesa della decisione della Corte di Giustizia. Nel frattempo, i costi minimi dell'autotrasporto restano in vigore, perché il Tar del Lazio non ha preso alcun provvedimento sospensivo.

...Nella premessa, però, i tre magistrati che hanno stilato l'ordinanza esprimono alcuni dubbi sulla legittimità dei costi minimi proprio sull'elemento principale che li giustifica, ossia la sicurezza.

Tar Lazio rinvia costi minimi alla Corte di Giustizia Europea

Rimandando la questione al Lussemburgo, i magistrati pongono tre questioni alla Corte di Giustizia Europea:

se la <u>tutela della libertà di concorrenza</u>, della libera circolazione delle imprese, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi sia compatibile, ed in che misura, con disposizioni nazionali degli Stati membri dell'Unione prescrittive di costi minimi di esercizio nel settore dell'autotrasporto, implicanti <u>fissazione eteronoma di un elemento costitutivo del corrispettivo del servizio</u> e, quindi, del prezzo contrattuale;

Tar Lazio rinvia costi minimi alla Corte di Giustizia Europea

- se, ed a quali condizioni, limitazioni dei principi citati siano giustificabili in relazione ad esigenze di salvaguardia dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale e se, in detta prospettiva funzionale, possa trovare collocazione la fissazione di costi minimi di esercizio;
- se la determinazione dei costi minimi di esercizio, nell'ottica menzionata, possa poi essere rimessa ad <u>accordi volontari</u> delle categorie di operatori interessate e, in subordine, ad organismi la cui composizione è caratterizzata da una forte presenza di soggetti rappresentativi degli operatori economici privati di settore, in assenza di criteri predeterminati a livello legislativo.